

quote che dovranno gravare sulle singole unit  immobiliari;

5.) - ad autorizzare il Conservatore dei registri immobiliari di Roma ad eseguire la formalit  di ripartizione suddetta nonch  gli opportuni annotamenti a margine della trascrizione di fatti eseguita presso la Conservatoria di Roma - in dipendenza del citato contratto 5 gennaio 1951 - il 9 gennaio 1951 al n  994 reg. gen. d'ord. e n  689 del reg. form.;

6.) - ad esonerare il Conservatore dei Registri immobiliari di Roma da ogni responsabilit  in dipendenza delle sopra descritte formalit ;

7.) - a compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini stabiliti dal Consiglio, dando mandato - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra, ad uno o pi  procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, potranno compiere tutte le operazioni anzidette.

Il Consiglio approva.

e) - Intervento del Vice direttore generale rog. Saturno Sobrero alla stipula dei contratti in rappresentanza del